

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

*ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011, per come aggiornato dal D.Lgs. 149/2022 e
relativo regolamento attuativo*

INDICE

TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

Art. 1: Definizioni

Art. 2: Applicazione del regolamento e ipotesi di sospensione e/o cancellazione dell'organismo di mediazione

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3: Avvio della Procedura di Mediazione

Art.4: Nomina e sostituzione del mediatore, Ausiliari e Consulenti Tecnici in Mediazione, Tirocinio Assistito

Art. 5: Data, orario e luogo della Mediazione

Art. 6: Durata della Mediazione

Art. 7: Svolgimento della mediazione telematica o con incontri da remoto

Art. 8: Presenza delle parti, rappresentanza, assistenza legale e tecnica

Art. 9: Conclusione del procedimento di mediazione

Art. 10: Mancato accordo

Art. 11: Raggiungimento dell'accordo e proposta del mediatore

Art. 12: Obblighi di riservatezza

Art. 13: Responsabilità delle parti e obblighi del mediatore

Art. 14: Gratuito patrocinio

Art. 15: Indennità, spese e tabelle e compensi esperto

TITOLO III - NORME CONCLUSIVE

Art. 16: Incompatibilità ulteriori del mediatore e rikusazione

Art. 17: Interpretazione ed applicazione delle norme

Art. 18: Legge applicabile e rinvio normativo

Art. 19: Norma di chiusura

ALLEGATI

I. Codice Etico e di condotta del Mediatore

II. Tabelle delle Indennità di Mediazione

III. Scheda di valutazione del servizio di Mediazione

TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

«*Regolamento di procedura*»: l'atto, adottato dall'Organismo di mediazione, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati nel regolamento;

«*Mediazione*»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

«*Mediatore*»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

«*Conciliazione*»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della Mediazione;

«*Organismo di Mediazione*»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso il quale può svolgersi il procedimento di Mediazione ai sensi del decreto legislativo;

«*Codice etico*»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;

«*Indennità*»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dall'Organismo comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;

«*Responsabile dell'organismo*»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 28/2010.

ART. 2 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E IPOTESI DI SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

2.1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione (Mediazione ai sensi del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011 e dal D.M. 149/2022), finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali riguardanti diritti disponibili che le parti intendono prevenire, ovvero comporre bonariamente, di propria iniziativa, in forza di una disposizione di legge, in seguito a un ordine del giudice ovvero in base a una clausola compromissoria. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

2.2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

2.3. Il presente Regolamento è ispirato ai principi fondamentali della qualità, riservatezza, efficienza, trasparenza, informalità, rapidità, onorabilità e serietà di cui al regolamento attuativo del D.M. 149/2022.

2.4. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

2.5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

2.6. L'Organismo, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne informa immediatamente i mediatori inseriti nei propri elenchi, le parti dei procedimenti in corso e documenta al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.

2.7. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita

domanda che deve essere contestualmente essere comunicata alle altre parti e dall'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, nei successivi 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione, può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

2.8. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura conservandone copia.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 3 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

3.1. La parte singolarmente, ovvero le parti congiuntamente che intende/intendono avviare la mediazione può/possono farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'organismo competente territorialmente.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

3.2. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.geometri.vt.it sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.

3.3. La domanda deve contenere:

- 1) il nome dell'Organismo di mediazione;
- 2) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) l'oggetto della lite;
- 4) le ragioni della pretesa;
- 5) il valore della controversia, determinato in conformità ai criteri di cui agli art. da 10 a 15 del codice di procedura civile. Qualora tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne incida il valore secondo i criteri di cui al punto 5 del presente regolamento.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al punto 5 del presente regolamento, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti del presente articolo. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

3.4. L'istanza di mediazione deve altresì contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- b) di essere a conoscenza dei vantaggi fiscali connessi alla procedura di mediazione;
- c) di essere a conoscenza che, dalla mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova e condannare al pagamento di una sanzione di importo corrispondente al Contributo Unificato dovuto per il giudizio;
- d) di aver letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione e la Tabella delle Indennità disponibili anche sul sito internet;

e) di aver controllato e verificato l'esattezza di tutti i dati indicati nell'istanza di mediazione e, conseguentemente, di esonerare l'Organismo da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi;

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti;

g) di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;

h) di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente presso i recapiti indicati nell'istanza di mediazione;

i) il consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al trattamento dei dati personali.

3.5. Il deposito dell'istanza di Mediazione può avvenire:

a. fisicamente presso la sede dell'Organismo;

b. inviando l'istanza agli indirizzi di posta elettronica espressamente dedicati ed indicati anche sul sito internet dell'Organismo;

c. attraverso la procedura telematica presente anch'essa sul predetto sito.

3.6. L'istanza di mediazione potrà essere presentata solo in lingua italiana. Nel caso in cui venga avviato il procedimento da soggetto straniero ovvero venga chiamato in mediazione, il mediatore potrà avvalersi di ausiliari (interpreti) e la lingua utilizzata sarà l'inglese.

3.7. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

3.8. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.geometri.vt.it dove può essere scaricata tutta la modulistica, qualora venga manifestata tale volontà dalle parti. Tale modalità utilizzerà piattaforme predisposte al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza.

ART. 4 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE, AUSILIARI E CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE, TIROCINIO ASSISTITO

4.1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

4.2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.geometri.vt.it.

4.3. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento, almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, in base agli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento Attuativo del D.M. 149/2022, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

4.4. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

4.5. In difetto di indicazione concorde del mediatore, l'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

4.6. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto normativamente, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti «criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, tali da assicurare la rotazione».

4.7. A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore, tenendo conto innanzitutto della partecipazione degli stessi alle attività formative organizzate dall'Organismo di Mediazione del Collegio e quindi del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo e altri criteri idonei ad assicurare Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia rientrante nelle materie dall'art 16 RD 274 del 1929 e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale, che appare maggiormente idonea.

4.8. In questo contesto, poi, nell'ambito delle micro aree di competenza, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nell'elenco. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

4.9. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

4.10. In casi particolari, ovvero nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo potrà nominare uno o più mediatori ausiliari, che opereranno sotto la guida e direzione del mediatore principale.

4.11. Quando durante il procedimento di mediazione, il mediatore comunichi qualsiasi circostanza che ne possa limitare l'indipendenza e imparzialità, ovvero altro grave impedimento, l'Organismo informerà prontamente le parti e provvederà alla sua sostituzione. È fatta salva la scelta concorde delle parti di voler proseguire con il medesimo mediatore, che dovrà essere espressa con comunicazione scritta all'Organismo.

4.12. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b, del DM 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

4.13. Il mediatore designato, su concorde volontà delle parti o dell'Organismo, non può iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori e al Codice Deontologico applicabile.

Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

4.14. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Nel caso in cui il mediatore designato coincida con il responsabile dell'organismo, la sua eventuale sostituzione sarà decisa ai sensi e per gli effetti delle norme statutarie.

ART. 5- DATA, ORARIO E LUOGO DELLA MEDIAZIONE

5.1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia ovvero presso la sede dell'organismo di mediazione. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

5.2. Le parti chiamate possono partecipare al procedimento solo dopo aver depositato, nelle modalità previste per l'avvio della mediazione, una dichiarazione di adesione contenente: le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), f), h), e i) di cui al comma 6 dell'art. 3 del presente regolamento.

5.3. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, designato il mediatore ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, fissa il primo incontro tra e parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione scritta delle parti.

5.4. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della mediazione, di cui all'art. 7 del presente regolamento, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

5.5. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione.

5.6. Il primo incontro inizierà all'orario indicato nella convocazione e la sua durata, ove necessario, non sarà inferiore alle 2 ore. Nel caso in cui nel primo incontro dovessero sorgere questioni legate a un necessario approfondimento della questione, ovvero in caso di richiesta congiunta delle parti, la durata del primo incontro potrà essere estesa nel corso della medesima giornata.

ART. 6 – DURATA DELLA MEDIAZIONE

6.1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

6.2. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'art. 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'art. 5 *quater*, comma 1, del decreto legislativo, non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano, al giudice, la proroga del termine di cui al comma 1 del presente articolo.

6.3. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere alla comunicazione obbligatoria.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE TELEMATICA O CON INCONTRI DA REMOTO

7.1. La mediazione potrà avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.geometri.vt.it, qualora venga manifestata tale volontà dalle parti, con mezzi che assicurino la preventiva identificazione dei soggetti da parte del mediatore e la continua partecipazione all'incontro di mediazione.

7.2. Gli incontri del procedimento di mediazione potranno avvenire, anche quando la mediazione non avviene in modalità telematica, con incontri da remoto con mezzi che assicurino la preventiva identificazione dei soggetti da parte del mediatore.

7.3. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

7.4. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

7.5. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

ART. 8 – PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA LEGALE E TECNICA

8.1. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

8.2. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

8.3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

8.4. 1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

8.5. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

8.5. Nei casi di cui al comma 5 del presente regolamento, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

8.6. Quando provvede ai sensi del comma 5 del presente regolamento, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

ART. 9 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

9.1. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

9.2. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga al dovere di riservatezza. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

9.3. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

9.4. Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ovvero in caso di mediazione demandata dal Giudice, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore.

9.5. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

9.6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

9.7. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

9.8. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

9.9. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

9.10. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 10 - MANCATO ACCORDO

10.1. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.

10.2. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

10.3. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 11 – RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO E PROPOSTA DEL MEDIATORE

11.1. 1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

11.2. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

11.3. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

11.4. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

11.5. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

11.6. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

11.7. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

11.8. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui alla mediazione telematica, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

11.9. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

11.10. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente designato dal mediatore nel corso del procedimento.

11.11. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

12.1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

12.2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del DM 145/2011.

12.3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sole sessioni separate – unico momento in cui sono ammesse comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore - e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

12.4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

12.5. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

12.6. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

13 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI E OBBLIGHI DEL MEDIATORE

13.1. È di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

13.2. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

13.3. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal presente regolamento di cui all'art. 4 del presente regolamento; b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

14 – GRATUITO PATROCINIO

14.1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

14.2. Per la presentazione dell'istanza, la sua ammissione e vaglio, nonché effetti e controlli si applicano, ai fini del presente regolamento, le disposizioni contenute nel Capo II *bis* (artt. 15 *bis*, 15 *ter*, 15 *quater*, 15 *quinqies*, 15 *sexies*, 15 *septies*, 15 *octies*, 15 *novies* e 15 *decies* di cui al Decreto Legislativo 28/2010 integrato e modificato dal D.Lgs 149/2022).

15 – INDENNITÀ, SPESE E TABELLE E COMPENSI ESPERTO

15.1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal Decreto Legislativo e relativo regolamento attuativo.

15.2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

15.3. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

15.4. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

15.5. Sono altresì dovute e versate **le spese vive**, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dal presente regolamento.

15.5. Sono dovuti e versati **a titolo di spese di avvio** i seguenti importi:

- € 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

- € 75,00 per le liti di valore € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

- € 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato.

15.6. Sono dovuti a titolo **di spese di mediazione** i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

15.7. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

15.8. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella A) del presente regolamento.

15.9. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione.

15.10. In caso di raggiungimento dell'accordo al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute sono calcolate, per gli organismi pubblici, in conformità alla tabella di cui all'allegato A, con una maggiorazione del dieci per cento.

15.11. In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, maggiorate del venticinque per cento, detratti gli importi corrisposti a titolo di spese di mediazione di cui al comma 6 del presente regolamento.

15.12. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza accordo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi corrisposti a titolo di spese di mediazione di cui al comma 6 del presente regolamento.

15.13. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

15.14. Le spese di mediazione sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

15.15. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

15.16. In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto previsto al comma 11 del presente articolo, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, anche in ragione dell'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base ed eventualmente in considerazione del numero degli incontri.

15.17. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base ad uno dei seguenti criteri:

a) la durata di ciascun incontro;

b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e al numero delle parti.

15.18. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma precedente, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento in caso di raggiungimento dell'accordo.

15.19. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

15.20. Le spese di cui alle indennità e spese per il primo incontro sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

15.21. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti, le ulteriori spese di mediazione, calcolate in conformità con il presente articolo, detratti gli importi previsti a titolo di spese di mediazione.

3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di raggiungimento dell'accordo o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

4 Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

**TABELLA A - DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
VALORE DELLA LITE - SPESA (per ciascuna parte)**

Scaglione	Minimi	Massimi
Fino a Euro 1.000,00	Euro 80,00	Euro 160,00
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00	Euro 160,00	Euro 290,00
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00	Euro 290,00	Euro 440,00
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	Euro 440,00	Euro 720,00
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00	Euro 720,00	Euro 1.200,00
da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00	Euro 1.200,00	Euro 1.500,00
da Euro 150.001,00 a Euro 250.000,00	Euro 1.500,00	Euro 2.500,00
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00	Euro 2.500,00	Euro 3.900,00
da Euro 500.001,00 a Euro 1.500.000,00	Euro 3.900,00	Euro 4.600,00
da Euro 1.500.001,00 a Euro	Euro 4.600,00	Euro 6.500,00

2.500.000,00		
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00	Euro 6.500,00	Euro 10.000,00

Qualora il valore della controversia risulti indeterminato e/o indeterminabile il valore di riferimento è quello compreso nello scaglione che va da Euro 50.000,00 ad Euro 150.000,00
Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

TITOLO III - NORME CONCLUSIVE

16 – INCOMPATIBILITÀ ULTERIORI DEL MEDIATORE E RICUSAZIONE

16.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore o l'ausiliario dello stesso non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una o più delle parti in un diverso procedimento, arbitrale o di altra natura, che sia connesso, anche indirettamente, con l'oggetto della controversia da lui trattata nell'ambito del procedimento di Mediazione.

16.2. Il mediatore, l'ausiliario ed il consulente tecnico possono essere ricusati per i comprovati motivi elencati nel Codice Etico.

16.3. Una parte non può ricusare il mediatore che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

16.4. Successivamente all'istanza di ricusazione, l'Organismo, valutata la stessa in base alle prove fornite, provvede alla eventuale sostituzione del ricusato nel più breve tempo possibile. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende la procedura di mediazione, tranne qualora la stessa non possa efficacemente svolgersi. Tuttavia, se l'istanza è fondata, l'attività compiuta dal mediatore o dall'esperto ricusato o con il loro concorso è inefficace.

17 – INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore è tenuto ad interpretare ed applicare le norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle responsabilità.

18 – LEGGE APPLICABILE E RINVIO NORMATIVO

Il procedimento di Mediazione ed i suoi effetti sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e/o negli allegati, si rinvia sia alla normativa vigente in materia sia alla normativa ad essa collegata.

19 – NORMA DI CHIUSURA

Ogni disposizione che intervenga modificando la disciplina corrente della mediazione durante la vigenza del presente regolamento sarà recepita ed applicata tempestivamente.

